

PS12629 - COPYTRACK-VENDITA LICENZE DIRITTO D'AUTORE

Provvedimento n. 31390

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 novembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 successivamente sostituito dal "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, Nuovo Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 15 febbraio 2024 ed integrata in data 25 marzo 2024, 2 aprile 2024, 20 settembre 2024 e 15 ottobre 2024, con la quale la società Copytrack GmbH ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Copytrack GmbH, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo. La società, con sede a Berlino (Germania), presta servizi di assistenza legale per la tutela dei diritti d'autore su immagini pubblicate *online*.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Dalle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo e dalle segnalazioni pervenute da consumatori, risulta che il professionista ha inviato - per conto di una pluralità di mandanti, titolari del diritto di autore su immagini - agli "utilizzatori" di tali immagini, cioè ai soggetti che le abbiano riprodotte sul *web* (amministratori di siti *internet*, titolari di *blog* personali, ecc., corrispondenti a consumatori e microimprese), plurime *e-mail* standardizzate, a cadenza settimanale, allo scopo di sollecitare insistentemente il pagamento di una somma forfettaria per la conclusione di un accordo transattivo relativo alla pregressa pubblicazione asseritamente non autorizzata delle immagini, nonché per l'acquisto di una licenza d'uso annuale.

3. In particolare, la contestazione oggetto di avvio riguarda la modalità con cui il professionista perseguirebbe la finalità di indurre i consumatori alla conclusione di onerose transazioni aventi a oggetto l'utilizzo di immagini del cui diritto d'autore sono titolari i propri mandanti.

4. Inoltre, è stato contestato che il professionista avrebbe omesso di dare adeguata informazione in merito al proprio mandato, al titolo posto a fondamento delle proprie pretese, alle prerogative economiche e/o morali asseritamente lese dall'uso non autorizzato dell'immagine oggetto di contestazione e al contenuto degli accordi la cui sottoscrizione veniva proposta ai consumatori.

5. Ancora, si è contestato che Copytrack nelle proprie *email*-tipo omettesse di informare i destinatari della possibilità di "chiudere" la contestazione - oltre che tramite l'acquisto di una licenza o attraverso la dimostrazione della titolarità di una licenza preesistente - tramite il ricorso a una delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, peraltro inserendo riferimenti a leggi straniere, idonei a indurre il timore di azioni legali all'estero.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

III.1. L'iter del procedimento

6. Sulla base di segnalazioni pervenute da parte di consumatori, in data 9 ottobre 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio nei confronti di Copytrack, ipotizzando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo con riguardo alla condotta consistente nell'invio agli "utilizzatori" di immagini, cioè ai soggetti che le abbiano riprodotte sul *web* in asserita violazione del diritto d'autore (amministratori di siti *internet*, titolari di *blog* personali, ecc., corrispondenti a consumatori e microimprese), di plurime *e-mail* standardizzate, finalizzate a sollecitare il pagamento di una somma forfettaria per la pregressa pubblicazione asseritamente non autorizzata delle immagini, nonché per l'acquisto di una licenza d'uso annuale. In data 18 dicembre 2023 la comunicazione di avvio è stata pubblicata sul Bollettino settimanale dell'Autorità n. 48.

7. Con comunicazione del 20 dicembre 2023 la Parte ha chiesto di avere accesso agli atti del fascicolo istruttorio, diritto che ha esercitato il 15 gennaio 2024. La Parte ha formulato istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio anche il 15 marzo 2024, cui è stato dato seguito il 28 marzo 2024; il 3 giugno 2024, cui è stato dato seguito il 13

giugno; il 18 settembre 2024, cui è stato dato seguito il 18 e 20 settembre 2024; il 7 ottobre 2024, cui è stato dato seguito con comunicazione del 10 ottobre 2024.

8. Il 15 febbraio 2024 Copytrack ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio e ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 8, comma 7, del Regolamento. Le memorie e gli impegni sono stati successivamente integrati in data 25 marzo 2024, 2 aprile 2024, 20 settembre 2024 e 15 ottobre 2024.

9. La Parte è stata sentita in audizione il 14 marzo 2024 presso la sede dell'Autorità.

10. Il 30 aprile 2024 è stata disposta la proroga del procedimento in ragione delle esigenze istruttorie legate al completamento degli adempimenti procedurali. Ulteriori proroghe sono state disposte il 20 giugno 2024, il 7 agosto 2024, il 4 ottobre 2024.

11. Il 9 maggio 2024 è stato comunicato a Copytrack il rigetto degli impegni inizialmente proposti e il 3 giugno 2024 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento. Il 25 giugno 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4, del Regolamento, che è pervenuto il 16 luglio 2024. La richiesta di parere è stata successivamente reiterata il 16 ottobre 2024 per effetto della riapertura della fase istruttoria *medio tempore* intervenuta. Il parere è pervenuto il 18 novembre 2024.

12. Il 9 luglio 2024 Copytrack ha depositato istanza di proroga del termine di conclusione della fase istruttoria, che è stata accolta con comunicazione del 7 agosto 2024, disponendo la proroga del termine di conclusione della fase istruttoria al 20 settembre 2024.

13. In data 4 ottobre 2024 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento e il 15 ottobre 2024 il professionista ha depositato le proprie memorie conclusive e la versione consolidata del formulario contenente gli impegni.

III.2. Gli elementi acquisiti

14. Dalle evidenze raccolte è emerso che le *e-mail* standardizzate sarebbero inviate su richiesta dei titolari dei diritti sulle immagini (mandanti di Copytrack), i quali caricano i propri portfolio su un *software* di proprietà del professionista finalizzato alla ricerca di eventuali pubblicazioni *online* non autorizzate. Qualora detto *software* riscontrasse una presunta violazione del diritto sull'immagine, questa viene portata all'attenzione del relativo titolare (autore dell'immagine) che può conferire - tramite la compilazione di un *webform* ("*submission form*") - uno specifico mandato a Copytrack per perseguire in via stragiudiziale il presunto trasgressore.

15. Rispetto alla quantificazione delle somme richieste per il ristoro del danno derivante dalla violazione, le evidenze hanno dimostrato che il professionista procede a una stima del "prezzo del consenso" dei propri mandanti tramite la prova del valore di mercato delle opere del titolare dei diritti, cui è richiesto di allegare tre fatture precedentemente emesse. In mancanza di dette fatture, il professionista fa riferimento al tariffario MFM¹. Alle somme così individuate, è aggiunto un valore a titolo di spese sostenute per la ricerca della violazione, la cui pretesa è legittimata dalla stessa Direttiva 2004/48/CE (considerando 26).

16. Nonostante ciò, le *e-mail* standard inviate risultano idonee a indurre i destinatari ai pagamenti richiesti, sia per come formulate (e veicolate in inglese anche ai consumatori italiani) sia per i riferimenti ripetuti alla rilevanza penalistica dell'attività contestata, idonei a intimorire i destinatari.

17. Inoltre, le informazioni rese da Copytrack circa la titolarità delle immagini, il mandato ricevuto da tali titolari e la base giuridica delle pretese risultano insufficienti, anche in quanto fornite solo in via eventuale su richiesta del consumatore interessato.

18. Il professionista omette poi di indicare ai destinatari delle *e-mail* la possibilità di "chiudere" la segnalazione - oltretutto tramite l'acquisto a titolo oneroso di una licenza o la prova di una licenza preesistente - tramite il ricorso ad una delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore (es. citazione, critica, rassegna, parodia etc.), invece garantite dalla disciplina vigente (Direttiva 2001/29/CE, articolo 5, e Convenzione di Berna, articoli 9 e seguenti).

19. Infine, nelle ipotesi in cui il destinatario delle *e-mail* tenti di difendere la liceità del proprio comportamento rispondendo alla *e-mail* del professionista, quest'ultimo trasmette nuovamente la stessa *email*-tipo senza modifiche, con evidente effetto dissuasivo da ogni ulteriore tentativo di difesa.

III.3. Le modifiche apportate spontaneamente alla condotta nel corso del procedimento

20. Nella propria memoria² Copytrack riferisce di aver modificato la propria condotta sotto molteplici aspetti nel corso del procedimento, avendo implementato spontaneamente gli impegni presentati in data 15 febbraio 2024, integrati in data 25 marzo 2024 e 2 aprile 2024, nonostante l'intervenuto rigetto da parte dell'Autorità.

21. In particolare, Copytrack dà conto di avere modificato il testo della *email*-tipo: (i) chiarendo il proprio ruolo di mandatario rispetto al titolare dei diritti; (ii) esplicitando la possibilità per il presunto trasgressore di opporsi alle pretese di Copytrack allegando, oltre a un valido titolo di licenza, anche altre giustificazioni legali; (iii) spiegando che è

¹ [Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing, organo dell'Associazione federale dei fornitori di immagini professionali (BVPA), il cui compito è quello di registrare le tariffe standard per le immagini del mercato al fine di offrire un riferimento ai fotografi o alle agenzie.]

² [Doc. 118 del fascicolo istruttorio.]

onere del presunto trasgressore fornire le informazioni richieste al fine di verificare la legittimità dell'uso; (iv) chiarendo la necessità di ricorrere a "local lawyer partners" in mancanza di un accordo transattivo o di licenza.

22. Il professionista ha anche modificato il testo dell'area riservata del sito (*Settlement Portal*) esplicitando sin dalla prima schermata successiva all'accesso (STEP 1) la possibilità per l'utente di difendersi non solo allegando prova di una valida licenza ma anche di altri titoli giustificativi, ovvero invocando le eccezioni e limitazioni previste dal diritto d'autore.

23. Copytrack ha poi inserito nell'area riservata uno spazio in cui il presunto trasgressore può scrivere un breve testo per fornire informazioni o giustificazioni con riferimento all'utilizzo dell'immagine.

24. Copytrack ha collocato nella prima schermata del portale successiva all'accesso (STEP 1) un prospetto riassuntivo delle informazioni riguardanti lo specifico caso concernente il consumatore, indicando il proprio mandante e la data di assunzione dell'incarico (cioè la data di invio del *submission form*), informando l'utente della possibilità di richiedere ulteriori informazioni a un indirizzo *e-mail* dedicato.

25. Il professionista ha innalzato a 10 giorni (dagli originali 7) il termine per rispondere alla prima richiesta di informazioni e ha riformulato la Clausola 11 del "General Terms for Image User" (il testo dell'accordo tra il presunto trasgressore e il professionista) garantendo la piena titolarità dei diritti d'autore concessi in licenza.

26. Copytrack ha reso visionabile, scaricabile e stampabile il testo dei "General Terms for Image User" già nella seconda schermata dell'area riservata e prima che il consumatore abbia scelto tra le due opzioni disponibili, ovvero l'acquisto di una licenza con efficacia retroattiva e ulteriore durata annuale o la conclusione di un accordo transattivo.

27. Copytrack ha dichiarato di valutare nel merito le motivazioni inviate dagli utenti tramite portale, a mezzo *e-mail* o tramite *chatbox* e di garantire il necessario contraddittorio con l'utente, nonché adeguata risposta.

28. La Parte, in caso di mancata risposta, invia una terza comunicazione a distanza di 20 giorni dalla prima, al fine di informare il destinatario che il tentativo conciliativo è concluso.

29. Il professionista ha eliminato dalle proprie comunicazioni destinate a consumatori italiani tutti i riferimenti al diritto statunitense.

III.4. Gli impegni

30. Il 20 settembre 2024, nell'ambito dell'estensione del termine istruttorio, il professionista ha integrato gli impegni differenziando la propria condotta a seconda della natura (consumeristica o professionale) del destinatario delle proprie comunicazioni quando questi siano soggetti italiani.

IMPEGNO N. 1: La società si impegna ad istruire i propri collaboratori addetti al controllo e alla revisione delle potenziali violazioni riscontrate con criteri più restrittivi circa la selezione dei casi destinatari della comunicazione di Copytrack in Italia. Copytrack si impegna inoltre a rinunciare a perseguire le posizioni oggetto di segnalazione che non rispettino i nuovi criteri di selezione. In particolare, la Parte rinuncia alle posizioni che abbiano come oggetto l'utilizzo di immagini su pagine *web* prive di una immediata finalità commerciale, siano esse attribuibili a soggetti individuali o a microimprese.

Il Professionista si impegna ad attuare tale modifica immediatamente.

IMPEGNO N. 2: La società si impegna a pianificare una gestione separata dei casi italiani, in particolare prevedendo l'invio di una prima comunicazione in lingua italiana di sola richiesta di informazioni e chiarimenti sulla riproduzione che appare in violazione di un diritto d'autore, con un termine di quindici (15) giorni per le risposte, e il successivo eventuale invio di una seconda comunicazione, sempre in lingua italiana, subordinata alla mancata o insoddisfacente risposta alla prima lettera di richiesta di informazioni, con formulazione della quantificazione della pretesa risarcitoria e l'offerta alternativa di una post-licenza, indicando i criteri di calcolo del danno (equitativo o del prezzo del consenso).

Il Professionista intende attuare tale modifica nel termine di quattro settimane dall'accettazione dell'impegno da parte della Autorità.

IMPEGNO N. 3: Copytrack si impegna a realizzare un nuovo sito *web* aperto e accessibile al pubblico e che si affianca al portale attuale (c.d. *settlement portal*), finalizzato a fornire tutta una serie di informazioni (di merito e procedurali) ai destinatari delle comunicazioni. Il sito *web* esplicherà in termini chiari e trasparenti i riferimenti normativi europei e nazionali del paese di provenienza del destinatario che legittimano l'attività di Copytrack.

Il Professionista si impegna ad attuare tale modifica nel termine di cinque settimane dalla accettazione dell'impegno da parte della Autorità.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

31. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere tramite la rete *internet*, in data 25 giugno 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

32. Con parere pervenuto in data 16 luglio 2024, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo di comunicazione e di acquisto utilizzato in relazione al servizio offerto dalla Società risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori i quali, sulla base delle informazioni presenti nel sito utilizzato dalla Società, potrebbero essere indotti ad

assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate.

33. In ragione della riapertura della fase istruttoria, avvenuta successivamente alla comunicazione di detto parere, in data 16 ottobre 2024 è stato richiesto un nuovo parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

34. Con parere pervenuto in data 18 novembre 2024, la suddetta Autorità ha confermato il parere precedentemente espresso.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

35. In via preliminare, si deve rilevare che gli impegni, ancor prima della loro integrazione sono stati implementati spontaneamente dal professionista e hanno determinato un rilevante cambiamento della condotta oggetto del procedimento. Infatti, dalle segnalazioni pervenute emergono riscontri circa una maggiore completezza e chiarezza delle comunicazioni trasmesse, nonché rispetto all’istaurazione di un effettivo contraddittorio tra Copytrack e i consumatori destinatari delle comunicazioni, che ha determinato la chiusura di alcune delle contestazioni avanzate.

36. Fermo restando ciò, gli impegni come integrati in data 20 settembre 2024 risultano idonei a rimuovere definitivamente le criticità residue, costituendo un miglioramento decisivo delle condotte e risolutivo delle questioni contestate.

37. Nel dettaglio, gli impegni appaiono idonei in quanto hanno l’effetto di garantire ai consumatori italiani un trattamento differenziato in termini di: (a) una più accurata selezione dei destinatari delle comunicazioni del professionista; (b) una maggiore condivisione di informazioni preliminari in merito alla contestazione; (c) l’uso della lingua italiana invece della lingua inglese. Si rappresenta a tal proposito che il previo invio di una richiesta di informazioni esplorativa/interlocutoria costituisce una misura idonea a consentire una drastica riduzione del numero delle pretese prive di fondatezza, evitando così di sottoporre i consumatori a inutili ‘molestie’ e ‘minacce’.

38. Inoltre, la predisposizione di un sito *internet* informativo che si pone in rapporto di complementarità rispetto al portale attualmente utilizzato dal professionista sembra essere un utile strumento di alfabetizzazione degli utenti rispetto a un tema complesso quale la tutela del diritto d’autore *online*.

39. Il professionista ha poi proposto impegni anche di natura sostanzialmente riparatoria, rinunciando in via immediata a perseguire le posizioni oggetto delle segnalazioni acquisite al fascicolo che riguardino condotte prive di finalità commerciali, attribuibili a consumatori e microimprese.

40. Infine, tutti gli impegni appaiono dettagliatamente articolati e di facile monitoraggio nella loro implementazione e le prospettate tempistiche di attuazione appaiono adeguate.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Copytrack GmbH, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Copytrack GmbH;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Copytrack GmbH, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento, gli impegni proposti in data 20 settembre 2024 e integrati nella versione consolidata del Formulario del 15 ottobre 2024, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento;

c) che la società Copytrack GmbH, entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli